



Comune di Palmoli

Provincia di Chieti

Deliberazione di Consiglio Comunale

Numero 6	IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.
Data 20.04.2017	

L'anno **duemiladiciassette** addi **venti** del mese di **aprile** alle ore **09.30** nella sala consiliare, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati per oggi convocati a seduta straordinaria in prima convocazione i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

MASCIULLI GIUSEPPE	Presente	MAINI GIOVANNI	Assente
DI NINNI LORENZO	Presente	PELLICCIA RICCARDO	Presente
ROBERTA ZITA MARULLI	Presente	DE SANTIS PARIDE	Presente
BARISANO LUCA	Presente	BOLOGNESE NICO	Presente
CONTI VALENTINA	Assente		
MELFI GIUSEPPE	Presente		
FERRAINA DONATO	Assente		

Totale presenti **8** Totale assenti **3**

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa **Gabriella Conti** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **Ing. Giuseppe Masciulli** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

I Responsabili dei servizi in ordine alla proposta di deliberazione esprimono i seguenti pareri	
Il Responsabile del Servizio Finanziario Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE	Il Responsabile del Servizio interessato Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 18/08/2000, n. 267 esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Rag. Emilio Racciatti	Il Responsabile del Servizio F.to Rag. Emilio Racciatti

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - CONFERMA ALIQUOTE TASI PER L'ANNO 2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Visti inoltre:

- l'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che "Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al

comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015";

- l'articolo 1, comma 42, lett. b) della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale consente agli enti, previa espressa deliberazione di Consiglio comunale, di mantenere anche per il 2017 la maggiorazione TASI dello 0,8 per mille prevista dall'art. 1, comma 28, della legge n. 208/2015;

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per l'anno 2015 l'aliquota non poteva superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2017, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2016;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 in data 09/09/2014 ad oggetto "Approvazione Regolamento Imposta Unica Comunale – IUC";

Richiamato in particolare l' art. 3.C, comma 4 del capitolo C – TASI - del Regolamento il quale stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2014, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 in data 09/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le aliquote TASI sotto riportate;

Ritenuto quindi di confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2017:

Fattispecie	Aliquota tasi
Abitazione principale e relative pertinenze Ad eccezione delle categorie A1-A8-A9	1 per mille
Abitazione principale categorie A1-A8-A9	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione	2 per mille
Altri immobili	2 per mille
Aree edificabili	1 per mille

Dato atto che i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono i seguenti con le risultanze sotto riportate:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 93.663,63
MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	€ 11.599,00
MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio	€ 11.672,96
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali	€ 90.788,92
TOTALE	€ 207.724,51

Gettito TASI	€ 31.000,00
Copertura	15 %

Ritenuto di provvedere in merito;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote TASI per l'anno 2017 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2017, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille applicata nel 2016 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Visti:

- a) l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini

previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE

1. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le aliquote della TASI per l'anno 2017 approvate con deliberazione di C.C. n. 34 del 09/09/2014:

Fattispecie	Aliquota tasi
Abitazione principale e relative pertinenze Ad eccezione delle categorie A1-A8-A9	1 per mille
Abitazione principale categorie A1-A8-A9	2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Abitazioni e pertinenze tenute a disposizione	2 per mille
Altri immobili	2 per mille
Aree edificabili	1 per mille

2. Di stimare in € 31.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
3. Di stabilire in € 207.724,51 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella sottostante tabella:

SERVIZIO	COSTI TOTALI
MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	€ 93.663,63
MISSIONE 1 Servizi Istituzionali, generali e di gestione PROGRAMMA 7 Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe e stato civile	€ 11.599,00

MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa PROGRAMMA 1 Urbanistica e assetto del territorio	€ 11.672,96
MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità PROGRAMMA 5 Viabilità e infrastrutture stradali	€ 90.788,92
TOTALE	€ 207.724,51
Gettito TASI	€ 31.000,00
Copertura	15 %

4. Di dare atto che per l'anno 2017 le scadenze sono le seguenti:

- 16 Giugno 2017: 1 rata / unica soluzione;
- 16 Dicembre 2017: 2 rata saldo;

5. Di dare atto, altresì, che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2017 e per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione di C.C. n. 33 in data 09/09/2014;

6. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre, ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;

7. Di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 riportati di seguito alla proposta stessa;


Con il seguente voto palese, reso per alzata di mano, da n. 8 Consiglieri presenti e votanti – Assenti n. 3 (Conti – Ferraina - Maini):

- Favorevoli n. 8;
- Contrari n. 0;
- Astenuti n. 0;

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto ed entro riportata.

Successivamente, stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole e palese dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to Ing. Giuseppe Masciulli

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti

Il Segretario Comunale dichiara che la presente delibera è stata:

➤ Pubblicata all'albo pretorio (WEB) di questo comune per quindici giorni consecutivi

DAL 20.04.2017 AL 05.05.2017

➤ Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **20.04.2017**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti

Il Segretario Comunale

Certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/2000:

➤ È stata dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Gabriella Conti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE